



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°97/2018

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: l'istanza assunta a protocollo n°38724 in data 03/12/2018, con la quale l'Impresa di Costruzioni COGE MANTOVANI S.p.a. con sede a Venezia ha richiesto l'emissione di apposita Ordinanza che regolamenti la navigazione nello specchio acqueo antistante l'area dell'ex Alumix di Fusina nel Canale litoraneo Malamocco - Marghera, durante l'attività di escavo per la realizzazione della nuova "Darsena Sud" che sarà adibita all'ormeggio delle navi traghetto, in adiacenza alla Darsena Nord, per conto di VENICE RO-PORT MOS S.C.p.A.;

VISTA: la nota protocollo n°47607 in data 09/11/2018 del Provveditorato Interregionale OO. PP. – Ufficio Salvaguardia di Venezia, con la quale ha autorizzato l'escavo in parola, con il successivo ricollocamento del materiale dragato nei siti a ciò preposti;

PRESO ATTO: che con foglio protocollo n°13981 in data 08/11/2018 l'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale ha autorizzato il conferimento del materiale dragato presso la cassa di colmata del Molo Sali di Porto Marghera;

VISTO: I fogli protocollo n°8231 in data 18/07/2013 e prot. n. 10315 in data 05/09/2013 del 5° Reparto Infrastrutture – Ufficio B.C.M. di Padova, con il quale è stato rilasciato il verbale di constatazione per le attività di bonifica bellica sistematica subacquea svolta nell'area di cui trattasi;

RITENUTO: necessario implementare le disposizioni volte a tutelare la sicurezza della navigazione negli specchi acquee limitrofi alle aree interessate dal complesso delle attività sopra riepilogate;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che a far data dalla pubblicazione della presente Ordinanza fino al giorno 05/08/2019, nello specchio acqueo antistante l'area dell'ex Alumix di Fusina, nel Canale litoraneo Malamocco - Marghera, come meglio indicato nell'allegato stralcio planimetrico, costituente parte integrante del presente provvedimento, l'Impresa COGEMANTOVANI S.p.a. svolgerà, mediante l'ausilio di unità navali, i lavori di escavo finalizzati alla realizzazione della nuova "Darsena Sud" adibita all'ormeggio delle navi traghetto, in adiacenza alla Darsena Nord.

ORDINA

Articolo 1

Fino al giorno 05/08/2019 tutte le unità navali in transito nel canale litoraneo Malamocco-Marghera sono tenute a transitare ad una distanza di sicurezza dall'area di cui al "Rende Noto" e dalle unità dedite ai lavori, mantenendo la minima velocità per la manovra in sicurezza e ponendo comunque la massima attenzione alle eventuali segnalazioni provenienti dal personale della ditta esecutrice dei lavori.

Articolo 2

L'inizio e la sospensione quotidiana delle attività, al pari del termine dei lavori, devono essere comunicati, a cura del responsabile di cantiere, alla Sala Operativa/Ufficio Traffico della Capitaneria di Porto di Venezia e alla Stazione Piloti, tramite VHF canali 13 e 16.

La Capitaneria di porto di Venezia può in ogni momento richiedere la sospensione dei lavori e lo sgombero dell'area, per ragioni connesse alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare, in relazione al transito di navi mercantili.

L'impresa esecutrice dei lavori è tenuta ad eseguire le attività di escavo e conferimento presso i siti appositamente individuati, in ossequio alle specifiche prescrizioni impartite dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche con la nota in premessa citata.

Articolo 3

I comandanti dei mezzi nautici utilizzati nei lavori devono osservare le seguenti particolari prescrizioni:

- mantenersi in continuo contatto radio sul canale 13 VHF con i Piloti del Porto di Venezia e la Sala Operativa/Ufficio Traffico della Capitaneria di Porto di Venezia in modo da essere a

conoscenza dei movimenti delle navi nella zona interessata e per coordinare i propri spostamenti in relazione al traffico portuale;

- esporre a riva, durante l'esecuzione dei lavori, i segnali ed i fanali prescritti dalla regola 27 del vigente regolamento per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72).
- disimpegnare l'area durante i periodi di inattività del cantiere, al fine di non intralciare il normale transito delle unità navali nella zona interessata.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:


- dell'art. 53, comma 3 del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di un'unità da diporto;
- dell'art. 1174, comma 1 ovvero dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, negli altri casi e a seconda della fattispecie.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005
e delle discendenti disposizioni attuative*



PLANIMETRIA
Scala 1:2.000